



Al Prefetto della Provincia di Monza e della Brianza

Prot. n. 28421

Monza, 10 giugno 2016

PREMESSO CHE:

- il 25 giugno 2014 è entrato in vigore il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, con il quale il Governo ha introdotto una serie di misure urgenti finalizzate a garantire maggiore trasparenza e correttezza nelle procedure di affidamento ed esecuzione delle opere pubbliche, e il 19 agosto 2014 è entrata in vigore la Legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha convertito, con modificazioni, il citato Decreto Legge;
- il Decreto Legge, oggi convertito con modificazioni nella citata Legge n. 114/2014, inoltre, ha introdotto alcune misure straordinarie per la gestione, il sostegno e il monitoraggio delle imprese, nell'ambito della prevenzione della corruzione, qualora l'Autorità giudiziaria proceda, nei confronti degli organi sociali delle stesse, per alcuni delitti contro la Pubblica Amministrazione, " ... ovvero, in presenza di rilevate situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali ..." ¹;
- in tali casi il Presidente dell'ANAC può proporre al Prefetto competente, in relazione al luogo in cui ha sede la stazione appaltante, di adottare le misure per la straordinaria e temporanea gestione dell'impresa appaltatrice limitatamente alla completa esecuzione del contratto d'appalto oggetto del procedimento penale, attraverso la nomina di uno o più amministratori, in numero non superiore a tre, in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui al regolamento adottato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del D. Lgs. 8 luglio 1999, n. 270;

VISTI:

1. il Protocollo d'Intesa sottoscritto il 15 luglio 2014 tra il Ministero dell'Interno e l'ANAC, con il quale vengono adottate le Linee Guida per l'avvio di un circuito stabile e collaborativo tra ANAC-Prefetture-UTG e Enti Locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa ²;
2. la Circolare del Ministero dell'Interno del 26 novembre 2014, con la quale sono state fornite le prime indicazioni interpretative in relazione all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 153/2014 ad oggetto "Ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" ³;

¹ Cfr. art. 32, comma 1 D.L. n. 90/2014, convertito in L. n. 114/2014: " ... Nell'ipotesi in cui l'autorità giudiziaria proceda per i delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322, c.p., 322-bis, c.p., 346-bis, c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p., ovvero, in presenza di rilevate situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali attribuibili ad un'impresa aggiudicataria di un appalto per la realizzazione di opere pubbliche, servizi o forniture ovvero ad un concessionario di lavori pubblici o ad un contraente generale, il Presidente dell'ANAC ne informa il procuratore della Repubblica e, in presenza di fatti gravi e accertati anche ai sensi dell'articolo 19, comma 5, lett. a) del presente decreto, propone al Prefetto competente in relazione al luogo in cui ha sede la stazione appaltante ...".

² Cfr., Protocollo d'Intesa sottoscritto il 15 luglio 2014 tra il Ministero dell'Interno e l'ANAC, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 2014.

³ Cfr., Circolare del Ministero dell'Interno, n. 11001/119/20(9) del 26 novembre 2014 ad oggetto "Decreto Legislativo 13 ottobre 2014, n. 153 recante "Ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136".



Al Prefetto della Provincia di Monza e della Brianza

3. le seconde Linee Guida per l'applicazione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione anticorruzione e antimafia del 28 gennaio 2015;
4. le terze Linee Guida per la determinazione dell'importo dei compensi da liquidare ai commissari nominati dal Prefetto, ai sensi dell'art. 32, commi 1 e 10 del Decreto Legge n. 90/2014, nell'ambito della prevenzione anticorruzione e antimafia, pubblicate sulle G.U.R.I. del 2 febbraio 2016, n. 26;

DATO ATTO che, nell'ambito del procedimento penale n. 15669/2013 R.G.N.R. è stata emessa, in data 27 gennaio 2016, dal GIP presso il Tribunale di Monza, dott.ssa Emanuela Giovanna Cobetta, un'ordinanza di applicazione delle misure cautelari in carcere per i reati di cui all'art. 416 c.p. (associazione per delinquere), art. 319 c.p. (corruzione), art. 321 e art. 353, commi 1 e 2 c.p. (turbata libertà degli incanti) nei confronti, tra gli altri, di Maria Paola Antonia Canegrati, Amministratore unico della Servicedent Srl, società coinvolta nell'inchiesta della Procura di Monza⁴ sulle tangenti nella sanità lombarda e affidataria di diversi appalti, ancora in corso di esecuzione, inerenti a servizi nel settore odontoiatrico;

PRESO ATTO che, con nota prot. n. 86028, datata 31 maggio u.s., il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ha proposto ai Prefetti di Milano e di Monza e della Brianza di adottare, ciascuno per i profili di propria competenza, la misura della straordinaria e temporanea gestione, prevista dall'art. 32, comma 1, lett. b), del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014 n. 114, nei confronti della società Servicedent S.r.l., con sede legale a Monza, viale Stucchi 66/3, con riferimento ai seguenti contratti di appalto:

1. Servizio di assistenza specialistica di odontoiatria da prestarsi presso i centri odontostomatologici dell'Azienda ospedaliera di Desio e Vimercate, per un periodo di 60 mesi ed eventuale ricorso al rinnovo per ulteriori 24 mesi (CIG 624093674E) affidato alla Servicedent dall'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Vimercate;
2. Servizio di assistenza specialistica in odontoiatria presso i centri odontostomatologici di Cologno Monzese, Cusano Milanino, P.O. Città di Sesto San Giovanni, Poliambulatorio di via C. Farini 9, Poliambulatorio di via Livigno 2° e Poliambulatorio di via Saint Bon (lotto 2) per un periodo di 60 mesi (CIG 1° lotto 57069907C4E – CIG 2° lotto 57099217DD);
3. Servizio di assistenza specialistica di odontoiatria presso il centro di odontostomatologia di Vaprio d'Adda (MI), affidato alla Servicedent S.r.l. dall'A.O. di Melegnano;

RILEVATO che l'art. 32, comma 2, del predetto DL prevede espressamente che *“Il Prefetto, previo accertamento dei presupposti indicati al comma 1 e valutata la particolare gravità dei fatti oggetto dell'indagine, ... provvede nei dieci giorni successivi con decreto alla nomina di uno o più amministratori, in numero comunque non superiore a tre, ...”*;

RITENUTO, ai fini di cui sopra, di dover preventivamente procedere alla verifica e all'accertamento dei presupposti indicati al comma 1 del predetto art. 32, sotto i profili soggettivi ed oggettivi dell'ambito di applicazione della norma;

⁴ Cfr. Ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal GIP presso il Tribunale di Monza (provvedimento n. 6653/2015 RG GIP riferito al proc. pen. n. 15669/13 RGNR)



Al Prefetto della Provincia di Monza e della Brianza

CONSIDERATO che la norma in questione prevede che la richiesta di applicazione delle misure straordinarie previste al primo comma dell'art. 32 debba essere avanzata al "Prefetto competente";

CONSIDERATO, ai fini di cui sopra, che il Presidente dell'ANAC, con la richiamata nota di proposta di applicazione delle misure di gestione previste dall'art. 32 del DL in questione, così come convertito nella L 114/2014, individua il "Prefetto competente" nel Prefetto del "... luogo in cui è stato aggiudicato l'appalto ...";

RITENUTA sussistente la propria competenza a provvedere in merito a quanto proposto dall'ANAC, procedendo all'attivazione delle misure di gestione previste dall'art. 32 del DL n. 90/2014 e ss.mm. e ii., in quanto ricadenti nella provincia di Monza e della Brianza, per il seguente appalto:

1. Servizio di assistenza specialistica di odontoiatria da prestarsi presso i centri odontostomatologici dell'Azienda ospedaliera di Desio e Vimercate, per un periodo di 60 mesi ed eventuale ricorso al rinnovo per ulteriori 24 mesi (CIG 624093674E) affidato alla Servicedent dall'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Vimercate;

DATO ATTO, sotto un profilo oggettivo, che l'attivazione delle misure di gestione nei confronti della società Servicedent Srl, è stata proposta dal Presidente dell'ANAC in virtù del ruolo di primissimo piano, nell'ambito dell'attività corruttiva, rivestito da Maria Paola Antonia Canegrati, amministratore unico della Servicedent Srl⁵, indagata per i reati di cui agli artt. 416 c.p., 319 c.p., 321 c.p. e 353 c.p. e destinataria della misura della custodia cautelare in carcere. La signora Canegrati avrebbe ottenuto commesse pubbliche attraverso collaudate strategie corruttive, grazie ad una significativa rete di amicizie e conoscenze tra dirigenti sanitari ed al totale asservimento dei pubblici funzionari ai suoi interessi privati.

L'ordinanza di applicazione delle misure cautelari in carcere⁶ ricostruisce l'attività illecita posta in essere ed individua gli elementi probatori attestanti che le suindicate procedure di affidamento sono state a tal punto alterate da risultare integralmente gestite da parte dell'affidatario, grazie ad un'ampia e diffusa collusione con una serie di persone;

RILEVATO CHE, nella predetta nota, quanto alla valutazione sulla gravità dei fatti in questione, il Presidente dell'ANAC ha evidenziato che *"tra i metodi corruttivi utilizzati sono stati annoverati anche i rapporti di familiarità con politici quali Fabio Rizzi, Consigliere della Regione Lombardia, nonché Presidente della Commissione permanente "Sanità e Politiche sociali" e Mario Valentino Longo, consulente dal 2014 di Eupolis Istituto superiore per la ricerca, la statistica e la formazione della medesima Regione⁷, i*

⁵ La Canegrati, all'epoca dei fatti, rivestiva anche la carica di Consigliere di amministrazione della Elledent Srl e aveva rapporti di cointeressenza in altre imprese. La medesima ha in gestione, attraverso le società alla stessa riferibili, un numero considerevole di services odontoiatriche in strutture pubbliche o private convenzionate. La Servicedent Srl è attiva dal 2004 e le sue quote sono possedute al 100% dalla Elledent Srl. La società opera nella predisposizione e gestione delle strutture tecniche e amministrative necessarie per lo svolgimento di attività mediche con particolare riferimento al settore odontoiatrico e odontotecnico presso strutture sanitarie pubbliche e convenzionate lombarde. Nel 2014 la società ha registrato un volume d'affari pari ad €. 27.280.642, attraverso 38 ambulatori e 365 dipendenti.

⁶ emessa nell'ambito del procedimento penale n. 15669/2013 R.G.N.R.

⁷ Mario Valentino Longo, dal 2011 al 2014, ha rivestito, altresì, l'incarico di auditor interno per odontoiatria, protesi dentaria e chirurgia orale presso la O.A. Istituti Clinici di perfezionamento, nonché quello di consulente per il progetto della Regione Lombardia relativo alla "Valutazione comparativa di modelli gestionali per l'erogazione delle prestazioni di odontoiatria sociale di qualità nell'età geriatrica".



Al Prefetto della Provincia di Monza e della Brianza

quali, proprio in virtù delle funzioni rivestite, hanno condizionato le scelte in ambito odontoiatrico di dirigenti di strutture pubbliche e private, anche oltre il territorio della Regione⁸.

Il rapporto tra i tre si è consolidato, almeno sulla base di quanto è emerso dalle indagini, nel 2013, allorché la Canegrati ha assunto la decisione di finanziare in modo occulto la campagna elettorale di Rizzi, in corsa per le elezioni regionali lombarde, prevedendone un significativo ritorno economico”;

CONSIDERATO, inoltre, che, secondo quanto evidenziato dal Presidente dell'ANAC, nella richiamata nota del 31 maggio 2016, “l’ordinanza del G.I.P. di Monza ricostruisce con assoluta chiarezza tutta l’attività illecita posta in essere dal sodalizio organizzato secondo il vincolo associativo di cui all’art. 416 c.p. e basato su una distinzione dei ruoli, per cui il Longo, rappresenta il braccio operativo del Rizzi il quale, proprio per la funzione pubblica rivestita, tende a rimanere nell’ombra e ad esercitare attraverso il suo collaboratore il proprio potere e la propria influenza politica per assicurare, al fine di ottenerne significativi ritorni economici, l’espansione economica dell’imprenditrice sotto un triplice profilo: 1) assicurandole l’aggiudicazione delle gare d’appalto; 2) tutelandone gli interessi nella fase di esecuzione dei relativi contratti; 3) imponendone la presenza nelle strutture convenzionate.

In altri termini, pur in assenza di un incarico formale da parte del Consigliere regionale, Longo risulta agire in nome e per conto di Rizzi, di cui risulta, esplicitamente o implicitamente, portavoce e rappresentante.

Per contro, la Canegrati, quale capo, promotore e organizzatore, nella sua qualità di amministratrice di fatto e di diritto di un complesso sistema societario attivo nel campo dell’odontoiatria, dell’ortodonzia, nonché del commercio di materiale odontoiatrico e ortodontico, ha procurato, attraverso turbative d’asta, la corruzione di Longo e Rizzi e la corruzione dei pubblici funzionari preposti alla gestione dei servizi affidati ai privati dalle singole aziende ospedaliere, la stipulazione di vantaggiosi contratti per le società del Gruppo, nonché la stipula di contratti con strutture sanitarie private e private convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale⁹.

Per tali fini, l’imprenditrice ha vincolato a sé il Longo e il Rizzi, accettandone il ruolo di soci occulti di alcune proprie società, in modo tale da pagare il prezzo dei loro costanti favori attraverso gli utili conseguiti attraverso la gestione dei Centri ambulatoriali di odontoiatria che grazie all’intervento dei due sodali l’imprenditrice riesce ad aggiudicarsi¹⁰.

Una delle società di cui Longo e Rizzo sono soci occulti è la Sytcenter s.r.l., partecipata, per il 50% da Elledent S.r.l. (riconducibile alla Canegrati) e al 50% da Spectre s.r.l. di cui è amministratore unico la convivente di Longo e di cui sono socie la stessa e la convivente del Rizzi.

Oltre a tali vantaggi economici indiretti, è stato evidenziato anche che il Rizzi era iscritto “a libro paga” dell’imprenditrice, sia attraverso lo schermo della sua convivente, alla quale vengono consegnati mensilmente 5.000 euro per non meglio definiti “servizi forniti da revisori contabili”, al chiaro fine di coprire il prezzo dell’attività corruttiva, sia ponendo a carico della Servicedent il pagamento di fatture personali¹¹.

Elementi, quelli sopra sinteticamente evidenziati, che attestano la sussistenza di un accordo fraudolento che mette al servizio delle spregiudicate aspirazioni imprenditoriali della Canegrati il peso politico degli altri

⁸ Cfr. Ordinanza di applicazione delle misure cautelari emessa dal GIP presso il Tribunale di Monza, dott.ssa Emanuela Giovanna Cobetta, in data 27 gennaio 2016, nell’ambito del procedimento penale n. 15669/2013 R.G.N.R., p. 70.

⁹ *ivi*, pp. 2-3

¹⁰ *ivi*, p. 71

¹¹ *ivi*, p. 79. Come si legge nella richiamata Ordinanza di applicazione delle misure cautelari “Non pago di essere stipendiato dalla Canegrati, Longo arriva a farsi pagare dall’indagata le spese di ristrutturazione della propria abitazione e dello studio odontoiatrico di via Pantano, pari a circa 8.000 euro, fatturate alla Servicedent Srl”



Al Prefetto della Provincia di Monza e della Brianza

due, al fine di sbaragliare la concorrenza ed ottenere un consistente numero di appalti pubblici relativi alla gestione dei centri odontoiatrici, nonché delle strutture private convenzionate, con conseguente ritorno economico anche per la parte politica¹²;

CONSIDERATO CHE, in relazione al servizio di assistenza specialistica di odontoiatria da prestarsi presso centri odontostomatologici dell'A.O. di Desio e Vimercate, per un periodo di 60 mesi ed eventuale ricorso al rinnovo per ulteriori 24 mesi (CIG 624093674E), con deliberazione n. 385 del 29 aprile 2015, l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Vimercate (già Azienda Ospedaliera di Desio e Vimercate) ha indetto una gara, con procedura aperta, per l'affidamento del servizio di assistenza specialistica di odontoiatria da prestarsi presso i centri odontostomatologici di Desio e Vimercate e con deliberazione n. 53 del 10 febbraio 2016, l'Azienda Socio Sanitaria territoriale ha aggiudicato la gara alla Servicedent s.r.l., per un importo di € 38.019.562,50, con riferimento all'ASST di Vimercate e pari ad € 32.794.125,00, con riferimento all'ASST di Monza;

RILEVATO CHE dalla connotazione particolarmente escludente di alcuni requisiti di partecipazione è deducibile che il bando di gara sia stato confezionato ad hoc, allo scopo di aggiudicare nuovamente il servizio alla Servicedent, già precedente affidataria. Osserva infatti la citata nota del Presidente dell'ANAC, a pag. 6, che *“il bando di gara è palesemente lesivo dei diritti e degli interessi di eventuali concorrenti, sia sotto il profilo dei termini ristrettissimi da rispettare per la presentazione delle offerte, a fronte della complessità dell'oggetto dell'appalto che cumulava molteplici ed eterogenei servizi, sia per la mancata ragionevole suddivisione in lotti, sia per il requisito del fatturato elevatissimo richiesto - di 30 milioni di euro per di più per servizi resi nei confronti di pubbliche amministrazioni - sia, infine, per l'obbligatorietà del sopralluogo. L'impraticabilità della partecipazione di altri concorrenti si evince chiaramente anche dal fatto che il bando è stato pubblicato in G.U. in data 8 maggio 2014 e la richiesta di sopralluogo, a pena di inammissibilità, doveva essere effettuata nei tre giorni successivi, che si riducevano ad uno, tenuto conto che nei tre giorni era compreso anche il fine settimana”;*

RILEVATO CHE un ulteriore ostacolo per potenziali concorrenti alla gara, come si legge nella citata ordinanza di applicazione delle misure cautelari, è costituito dalla previsione di tempi ristrettissimi per la presentazione delle offerte: non solo è stato previsto, senza alcuna motivazione, né ragione di urgenza, il termine minimo fissato dall'art. 70 del d.lgs. n. 163/2006, ma detto termine è stato ulteriormente compresso, pubblicando l'avviso sulla G.U.R.I. in data 8 maggio 2015 e sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea il 5 maggio 2015, riducendo così a 34 e 37 giorni il termine di 40 giorni previsto nel bando;

PRESO ATTO CHE a pag. 8 della nota del Presidente ANAC sopra citata è, poi, indicato che *“l'eventualità di concorrere lealmente nella procedura di gara è un'opzione che non è stata presa neppure in considerazione dall'imprenditrice che, al contrario, ha collaborato attivamente alla redazione del capitolato d'appalto in modo da inserire clausole finalizzate a sbaragliare la concorrenza e a garantirsi la commessa. Esemplificativa, in tal senso, è la dichiarazione della stessa indagata "Sappiamo dove possiamo spingere e dove non possiamo spingere - omissis - dove possiamo arrivare e dove non possiamo arrivare, conosciamo tutti”;*

¹² Ivi, p. 74



Al Prefetto della Provincia di Monza e della Brianza

VISTA la nota prot. n. ASSTV-2016-0016897 del 1° giugno 2016, con la quale l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Vimercate ha riferito che, in pendenza di ricorsi avverso l'aggiudicazione dell'appalto di cui trattasi alla Servicedent s.r.l., ne ha sospeso l'efficacia ed ha adottato provvedimenti provvisori per assicurare la continuità del servizio, prorogando le condizioni di capitolato del precedente contratto al fornitore e provvedendo altresì, il 28 aprile 2016, alla pubblicazione di un avviso esplorativo di manifestazione di interesse anche sui giornali a tiratura nazionale per i servizi oggetto dell'impugnato appalto, raccogliendo talune adesioni;

DATO ATTO, sotto un profilo oggettivo, che l'attivazione delle misure di straordinaria e temporanea gestione nei confronti della società Servicedent Srl, relativamente all'appalto concernente:

1. servizio di assistenza specialistica di odontoiatria da prestarsi presso i centri odontostomatologici dell'Azienda ospedaliera di Desio e Vimercate, per un periodo di 60 mesi ed eventuale ricorso al rinnovo per ulteriori 24 mesi (CIG 624093674E) affidato alla Servicedent dall'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Vimercate;

è stata proposta dal Presidente dell'ANAC in virtù della condotta illecita rilevata da *"...una pluralità di intercettazioni telefoniche che hanno consentito di evidenziare un'attività progettata in maniera capillare e sistematica da tutti gli indagati al fine di concertare, e mettere in opera i dettagli e le modalità di alterazione degli affidamenti in corso per favorirne la Servicedent S.r.l."*¹³;

CONSIDERATO, inoltre, quanto alla valutazione sulla gravità dei fatti in questione, che il Presidente dell'ANAC ha evidenziato che *"...i fatti, come ricostruiti nel provvedimento restrittivo adottato dal Gip presso il Tribunale di Monza... appaiono di per sé connotati da gravità tale da giustificare la richiesta della più grave e stringente misura della straordinaria e temporanea gestione di cui al citato art. 32, comma 1, lett. b), precisando, inoltre, che:*

- *"...ogni procedura è stata meticolosamente architettata al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente e favorire la Servicedent S.r.l.;*
- *...il modus operandi utilizzato dai protagonisti della vicenda processuale si è tradotto in un colossale raggio della normativa sulla concorrenza e trasparenza negli appalti pubblici, consentendo alla Servicedent S.r.l. di impiantare un meccanismo per l'accaparramento sistematico delle commesse in spregio alle regole di evidenza pubblica;*
- *... il modus operandi dell'indagata, per superare la concorrenza negli appalti pubblici attraverso sofisticate strategie corruttive, non si è limitato ad ottenere la protezione di alcuni vertici politici della Regione, di fatto mettendo Rizzi e Longo a libro paga, ma si è spinto fino alla creazione di una rete di "amici", ricompensati in via indiretta, anche attraverso l'assunzione di parenti e familiari...;*
- *...depongono senza dubbio nel senso della eccezionale gravità dei fatti, gli occultamenti dei profitti conseguiti attraverso la creazione di società estere ove far confluire i sostanziosi proventi dell'attività illecita che è andata procedendo in parallelo con l'attività pubblica";*

considerazioni, quelle sopra riportate, per cui lo stesso Presidente ha proposto, direttamente, l'attivazione della misura più grave di commissariamento degli appalti in questione individuata dalla lettera b) dell'art. 32, comma 1, del DL n. 90/2014, come convertito nella L 114/2014;

CONSIDERATO, infine, che la predetta richiesta di applicazione delle misure di straordinaria e temporanea gestione da attivare nei confronti della società Servicedent Srl, relativamente all'appalto succitato, è stata preceduta dalla comunicazione all'interessata e alle rispettive Stazioni Appaltanti dell'avvio del

¹³ Cfr. Nota ANAC, cit



Al Prefetto della Provincia di Monza e della Brianza

procedimento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7 della Legge n. 241/1990, e ritenuto di condividere il predetto iter procedimentale, stante la natura cogente della norma e la sua incidenza così invasiva nella sfera dell'autonomia privata e di impresa;

ATTESO che, in tale fase partecipativa al procedimento, la Servicedent Srl, nel presentare le proprie controdeduzioni, ha evidenziato che:

- il Gruppo Elledent, sin dalla notizia dell'emissione dell'ordinanza di applicazione delle misure cautelari da parte del GIP presso il Tribunale di Monza, ha posto in essere azioni di radicale dissociazione nei confronti degli amministratori coinvolti nel procedimento penale e ha adottato iniziative volte ad attuare una significativa revisione della propria *governance* e di quella delle società controllate, al fine di segnare una forte e decisa discontinuità con la passata gestione;
- In data 19.02.2016 il CdA della Elledent ha revocato, con effetto immediato, i poteri delegati dal CdA, tra gli altri, a Maria Paola Antonia Canegrati e a Paolo Marchetti;
- Il 24.02.2016 si è svolta l'assemblea dei soci della Servicedent Srl – il cui fatturato rappresenta oltre il 60% del fatturato di tutto il Gruppo – la quale ha deliberato la nomina del nuovo CdA il quale - secondo quanto riportato nella memoria di parte – avrebbe avviato una profonda e significativa rivisitazione della struttura organizzativa e dei controlli interni della società e una revisione del sistema di deleghe gestorie;

DATO ATTO che le innovative misure previste dalla novella governativa, ora recepita in legge, devono essere attivate dal Prefetto previa valutazione della particolare "gravità dei fatti" e che tale valutazione deve essere effettuata anche tenendo conto delle controdeduzioni presentate dalla società nell'ambito della partecipazione al procedimento;

CONFERMATA la sussistenza dei presupposti oggettivi della gravità dei fatti indicati dal comma 1 dell'art. 32 del predetto D.L. n. 90/2014, come convertito in L. n. 114/2014 e ritenuto di condividere al riguardo le motivazioni del Presidente dell'ANAC secondo cui "*...i mutamenti della governance aziendale promossi dal gruppo Elledent, già subito dopo l'emissione della citata ordinanza cautelare, pur essendo apprezzabili in linea generale, non hanno fatto venir meno i rischi di ulteriori condizionamenti illeciti nell'esecuzione degli appalti e, in tale ottica, non possono ritenersi misure idonee a scongiurare ulteriori future ingerenze nella gestione dei contratti*";

RITENUTE sussistenti le esigenze cautelari tutelate dalla norma, atteso che gli elementi emersi nell'Ordinanza di Custodia Cautelare ed evidenziati dal Presidente dell'ANAC descrivono, di fatto, una condotta illecita, grave e incontrovertibile, posta in essere dai protagonisti della vicenda giudiziaria di cui in premessa e che, pertanto, persiste la possibilità di condizionamento nell'esecuzione degli appalti in questione e la necessità di salvaguardare gli interessi pubblici tutelati dalla nuova normativa, finalizzati a garantire che la prosecuzione di un appalto affidato illecitamente avvenga al riparo da ulteriori tentativi di condizionamento e senza che l'impresa ne tragga un ingiusto profitto, in quanto derivante da una condotta illecita;

RITENUTA, quindi, fondata la richiesta formulata dal Presidente dell'ANAC di adozione delle più gravi misure previste dalla lett. b) del predetto art. 32, per i seguenti motivi:

- la riconducibilità ed il pieno coinvolgimento di Maria Paola Antonia Canegrati, a mezzo della Servicedent Srl, della quale è amministratore, in meccanismi di sistematica e ripetuta illiceità



Al Prefetto della Provincia di Monza e della Brianza

nella gestione di appalti/affidamenti aggiudicati da Aziende pubbliche del sistema sanitario della Lombardia, che assumono rilievo ai fini e per gli effetti di cui al citato art. 32;

- la particolare ed estrema gravità dei fatti desunta dal complessivo e reiterato comportamento tenuto dalla Canegrati e dagli altri responsabili degli illeciti addebitati;
- l'indole collusiva e la fitta rete di relazioni della Canegrati dimostrate dalle intercettazioni telefoniche danno contezza di una pervasiva capacità di condizionamento anche per il tramite di terzi soggetti già nella fase di gara; da tali evidenti elementi di fatto emerge la possibilità di reiterazione dell'indebita interferenza anche nella fase esecutiva dei contratti, con nocumento dei beneficiari dei servizi delicati di cui trattasi;
- le gravi negligenze nell'esecuzione dei servizi di assistenza odontoiatrica che ostacolano il perseguimento e la realizzazione piena delle finalità istituzionali delle aziende sanitarie da cui dipende il livello di salute della popolazione;
- la necessità di attivazione di un presidio attento e scrupoloso della fase esplicativa del servizio, anche in considerazione dei tempi molto lunghi di esecuzione previsti, che richiedono l'urgente e tempestiva attivazione delle misure di gestione straordinaria dell'impresa, a presidio e salvaguardia del corretto operato da parte della società per tutta la durata dell'esecuzione dei contratti;
- Il delicato settore a cui afferiscono gli appalti in questione, che esplicano un servizio a favore della collettività di primario interesse pubblico, in quanto correlati alla garanzia e alla tutela della salute, bene primario costituzionalmente garantito, per il quale deve essere assicurata la massima tutela per i risvolti delicati che derivano per chi ne è fruitore;

RITENUTE, quindi, sussistenti le condizioni di fatto e di diritto previste dai commi 1 e 2 dell'art. 32 del DL n. 90/2014, come convertito nella L. n. 114/2014;

PRESO ATTO che la proposta del Presidente dell'ANAC ha ad oggetto 3 distinti contratti stipulati dal medesimo operatore economico con diverse stazioni appaltanti, nell'ambito del medesimo settore di attività, ma ricadenti in due diverse Province, quella di Milano e quella di Monza e della Brianza;

DATO ATTO delle intese intercorse tra la Prefettura di Milano e la Prefettura di Monza e della Brianza in relazione ad un preventivo coordinamento per l'individuazione dei commissari e per l'individuazione della prefettura referente della gestione commissariale;

RITENUTO, come condiviso dalle suddette Prefetture, di individuare quale referente per la gestione commissariale la Prefettura di Milano;

RITENUTO, pertanto, come condiviso con la Prefettura di Milano di provvedere alla straordinaria e temporanea gestione della società Servicedent Srl, procedendo alla nomina di due amministratori cui vengano attribuiti, *ex lege*, tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione dell'impresa, limitatamente ai contratti di appalto sopra richiamati, dando atto che per tutto il periodo di applicazione della predetta misura di gestione, ovvero fino all'esecuzione dei contratti "*...gli amministratori... sostituiranno i titolari degli organi sociali dotati di omologhi poteri soltanto per ciò che concerne la gestione delle attività di impresa connesse all'esecuzione degli appalti da cui trae origine la misura ...*"¹⁴;

¹⁴ Cfr., in merito, Protocollo d'Intesa sottoscritto il 15 luglio 2014, tra il Ministero dell'Interno e l'ANAC, cit.



Al Prefetto della Provincia di Monza e della Brianza

RITENUTO di rinviare ad un successivo provvedimento la fissazione del compenso professionale per le attività oggetto del presente atto, da calcolarsi secondo le disposizioni di cui all'art. 32 comma 6 della legge 114/2014, nonché delle Terze Linee Guida per la determinazione dell'importo dei compensi da liquidare ai commissari nominati dal Prefetto, ai sensi dell'art. 32, commi 1 e 10 del Decreto Legge n. 90/2014;

INTERPELLATI i seguenti professionisti esperti come da curricula depositati agli atti di questa Prefettura i quali hanno manifestato la disponibilità alla nomina in questione, dichiarando, al contempo, il possesso dei requisiti previsti dal comma 2 dell'art. 32 del DL 90/2014 convertito nella L. 114/2014 e l'assenza di situazioni di incompatibilità e di conflitto d'interesse in relazione agli appalti suindicati, come da documentazione agli atti di questa Prefettura;

DATO ATTO che l'Avvocato Gianluca Minniti, nella qualità anche di Dottore Commercialista, vanta una riconosciuta esperienza in diritto concorsuale e penale dell'impresa, con particolare riferimento all'assistenza legale a gruppi multinazionali nell'ambito della gestione della crisi d'impresa; fornisce assistenza legale alle curatele fallimentari presso i Tribunali di Milano, Monza e Busto Arsizio in relazione a procedimenti penali per reati fallimentari, fiscali e societari. È, altresì, autore di numerose pubblicazioni giuridico-economiche;

DATO ATTO che la Dott.ssa Laura Arosio, Dottore Commercialista, Revisore Contabile e Consulente Tecnico del Tribunale per incarichi di natura giudiziaria nella gestione della crisi d'impresa, vanta una riconosciuta esperienza in ambito di assistenza aziendalistica e societaria alle imprese, con particolare riguardo al settore della gestione della crisi d'impresa con assistenza all'imprenditore nei processi di ristrutturazione/risanamento aziendali, economici e finanziari;

DATO ATTO dell'avvenuta verifica del possesso dei requisiti di onorabilità di cui di cui al D.M. 10 aprile 2013 n. 60 dei professionisti anzidetti;

RITENUTO di stabilire che la durata della misura di straordinaria gestione sia individuata in ragione delle esigenze funzionali per lo svolgimento dell'attività necessaria alla più opportuna gestione dei contratti in essere e, comunque, fino alla loro regolare esecuzione;

VISTI:

- la Legge n. 241/1990;
- il D.lgs. n. 163/2006;
- l'art. 32 del D.L. n. 90/2014, come convertito in L. n. 114/2014;
- il Protocollo d'Intesa sottoscritto lo scorso 15 luglio u.s. tra il Ministero dell'Interno e l'ANAC, con il quale vengono adottate le Linee Guida per l'avvio di un circuito stabile e collaborativo tra ANAC-Prefetture-UTG e Enti Locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa;
- la Circolare del Ministero dell'Interno, n. 11001/119/20(9) del 26 novembre 2014 ad oggetto Decreto Legislativo 13 ottobre 2014, n. 153 recante "Ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- le seconde Linee Guida per l'applicazione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione anticorruzione e antimafia del 27 gennaio 2015;



Al Prefetto della Provincia di Monza e della Brianza

- le terze linee guida per la determinazione dell'importo dei compensi da liquidare ai commissari nominati dal Prefetto, ai sensi dell'art. 32, commi 1 e 10 del Decreto Legge n. 90/2014, nell'ambito della prevenzione anticorruzione e antimafia, pubblicate sulle G.U.R.I. del 2 febbraio 2016, n. 26

DECRETA

1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;
2. di prendere atto che in data 31 maggio u.s. è pervenuta, da parte del Presidente dell'ANAC, apposita nota di "richiesta di straordinaria e temporanea gestione della società Servicedent Srl con riferimento all'appalto operativo in provincia di Monza e della Brianza concernente:
 1. Servizio di assistenza specialistica di odontoiatria da prestarsi presso i centri odontostomatologici dell'Azienda ospedaliera di Desio e Vimercate, per un periodo di 60 mesi ed eventuale ricorso al rinnovo per ulteriori 24 mesi (CIG 624093674E) affidato alla Servicedent dall'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Vimercate,

con la quale viene richiesta, ai sensi dei nuovi poteri conferiti dal predetto D.L. n. 90/2014, convertito in L. n. 114/2014, l'emissione della misura del commissariamento, ex art. 32, comma 1, lettera b);

3. di confermare, sotto il profilo soggettivo ed oggettivo, la sussistenza dei presupposti previsti dal comma 1 dell'art. 32 del predetto D.L., convertito in L. n. 114/2014;
4. di ritenere fondata, per tutti i motivi citati in premessa, la richiesta formulata dal Presidente dell'ANAC di adozione delle misure previste dalla lett. b) del comma 1 del predetto art. 32;
5. di provvedere alla straordinaria e temporanea gestione della società Servicedent Srl, procedendo alla nomina di due amministratori cui vengono attribuiti, ex lege, tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione della suddetta impresa, limitatamente alla completa esecuzione dell'appalto: 1. Servizio di assistenza specialistica di odontoiatria da prestarsi presso i centri odontostomatologici dell'Azienda ospedaliera di Desio e Vimercate, per un periodo di 60 mesi ed eventuale ricorso al rinnovo per ulteriori 24 mesi (CIG 624093674E) affidato alla Servicedent dall'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Vimercate, ricadente in Provincia di Monza e della Brianza;
6. di dare atto che per tutto il periodo di applicazione della predetta misura di gestione, in relazione alla durata dei rispettivi contratti, " ... *gli amministratori ... sostituiranno i titolari degli organi sociali dotati di omologhi poteri soltanto per ciò che concerne la gestione delle attività di impresa connesse all'esecuzione dell'appalto da cui trae origine la misura ...*";
7. di procedere alla nomina di due amministratori, giusto il disposto del comma 2 dell'art. 32 DL n. 90/2014, convertito in L. n. 114/2014;
8. di nominare l'Avv. Gianluca Minniti, nella qualità anche di Dottore Commercialista ed esperto in diritto concorsuale e penale dell'impresa e la dr.ssa Laura Arosio, Dottore Commercialista, Revisore Contabile e Consulente Tecnico del Tribunale quali amministratori per la straordinaria e temporanea gestione della società Servicedent Srl, limitatamente all'appalto sopra citato, ai sensi dell'art. 32 del D.L. n. 90/2014, convertito in L. n. 114/2014;
9. di incaricare i citati amministratori straordinari, attesa la pendenza di ricorsi giurisdizionali avverso l'aggiudicazione dell'appalto alla Servicedent s.r.l., di proseguire in ogni adempimento conseguente ad eventuali pronunce;
10. di rinviare ad un successivo provvedimento la fissazione del compenso professionale per le attività oggetto del presente atto, da calcolarsi secondo le disposizioni di cui all'art. 32 comma 6 della legge



Al Prefetto della Provincia di Monza e della Brianza

114/2014, nonché delle Terze Linee Guida per la determinazione dell'importo dei compensi da liquidare ai commissari nominati dal Prefetto, ai sensi dell'art. 32, commi 1 e 10 del Decreto Legge n. 90/2014;

11. di stabilire che la misura straordinaria di gestione applicata con il presente atto sia individuata in ragione delle esigenze funzionali per lo svolgimento dell'attività necessaria alla più opportuna gestione dei contratti in essere e, comunque, fino alla loro regolare esecuzione;

DISPONE

12. di notificare nelle forme di legge il presente atto alla società Servicedent Srl, alla ASST di Vimercate;
13. di comunicare il presente atto al Presidente dell'ANAC, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato Generale, al Ministero dell'Interno - Gabinetto e CCASGO, alla Direzione Nazionale Antimafia, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza, all'Avvocatura Generale dello Stato, all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano e, per quanto di competenza, alla Prefettura di Milano, in qualità di referente per la gestione commissariale, nonché agli amministratori per la straordinaria e temporanea gestione;
14. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il competente TAR Lombardia - Sezione di Milano, ovvero ricorso amministrativo nelle forme di legge;
15. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web della Prefettura di Monza e della Brianza, opportunamente omissato nelle parti coperte da imprescindibili esigenze di tutela di accertamenti di sicurezza e di riservatezza, e di dare atto che gli interessati potranno prendere visione degli atti afferenti il presente procedimento ed esercitare il diritto di accesso, nelle parti ostensibili non coperte dalle predette imprescindibili esigenze di tutela di accertamenti di sicurezza (art. 24 co. 2 L. 241/1990 e 3 DM 415/1994).

IL PREFETTO

(Vias)